




LA VELOCITÀ DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sempre più spesso il **Giudice Amministrativo** spinge sull'acceleratore e definisce i processi con le cosiddette '**sentenze in forma semplificata**', che consentono al cittadino di **vedere soddisfatte** le proprie ragioni **entro pochi mesi** dal deposito del ricorso



La sentenza che oggi andremo a commentare dimostrerà ai nostri lettori che, a fronte di tanti esempi di Giustizia lenta e svogliata e di processi interminabili e defatiganti, i Tribunali Amministrativi Regionali e il superiore Consiglio di Stato riescono ad abbreviare i tempi ricorrendo frequentemente allo strumento della sentenza in forma semplificata, introdotto nel processo amministrativo dalla legge 21 luglio 2000 numero 205 e attualmente disciplinato dagli articoli 60 e 74 del Codice del Processo Amministrativo contenuto nel decreto legislativo numero 104 del 2 luglio 2010.

Nell'esempio che proponiamo, e che per il tema trattato potrebbe interessare i nostri lettori, utilizzando tale strumento e quindi in soli due mesi il Consiglio di Stato ha definito il giudizio annullando i provvedimenti con cui la Questura di Genova aveva rigettato, a causa di pregresse vicende penali, l'istanza con cui Tizio aveva richiesto il rinnovo del porto di fucile per uso di tiro a volo.

LA VICENDA

Tizio fu condannato nel 1981 per resistenza a pubblico ufficiale e per violazione delle norme sugli stupefacenti e sulle armi, ma aveva ottenuto nel 2005 la riabilitazione dal Tribunale di Genova.

Da allora è titolare di licenza per porto di fucile uso tiro a volo e dal 2007 è anche istruttore di tiro presso la Sezione di Acqui Terme del Tiro a Segno Nazionale.

Nel 2011, dopo aver quindi ottenuto per alcu-

ni anni il rinnovo della licenza, si è visto negare l'autorizzazione dal Questore di Genova in base al rilievo che una delle condanne riportate sarebbe ostativa al rilascio del titolo di polizia richiesto, non rilevando né l'avvenuta riabilitazione né le precedenti autorizzazioni, che l'autorità di polizia non sarebbe tenuta a reiterare se erroneamente rilasciate.

Ha quindi impugnato il provvedimento di diniego avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Liguria - Genova, il quale con sentenza della Sezione II numero 809 del 13 giugno 2012 ha respinto il ricorso in base all'argomento in forza del quale l'articolo 43 del regio decreto 18 giugno 1931 numero 773 (il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, o T.U.L.P.S.) deve essere interpretato nel senso che qualora l'interessato abbia riportato condanne per i reati ivi indicati, alla Pubblica Amministrazione non residua alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione dell'istanza di rilascio o di rinnovo

ARTICOLO 60 C.P.A.

Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare

In sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiara che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende proporre regolamento di competenza o di giurisdizione, il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e fissa contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.

ARTICOLO 74 C.P.A.

Sentenze in forma semplificata

Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.



delle autorizzazioni di polizia, che deve essere necessariamente e automaticamente rigettata. Avverso tale sentenza Tizio ha proposto appello al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione.

LA PROCEDURA SEGUITA DAL CONSIGLIO DI STATO

Chiamato a pronunciarsi sulla richiesta cautelare, vale a dire sull'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, con sentenza della III Sezione numero 822 del 12 febbraio 2013 il Consiglio di Stato ha deciso di avvalersi della procedura prevista dall'articolo 60 del Codice del Processo Amministrativo (per noi avvocati: C.P.A.), e quindi di bypassare la fase cautelare decidendo il ricorso nel merito con la cosiddetta 'sentenza in forma semplificata' disciplinata dal successivo articolo 74 C.P.A.

Ciò ha comportato, in termini pratici, che l'appello di Tizio, depositato il 24 dicembre 2012 e fissato per la suspensiva nella camera di consiglio del 25 gennaio 2013, è stato deciso con sentenza pubblicata il 12 febbraio 2013, e cioè a distanza di meno di due mesi dal deposito.

Non occorre certamente essere professionisti del settore per rendersi conto della rapidità di tale procedura e apprezzare i vantaggi che ne derivano al privato cittadino il quale, nei casi in cui il processo segua il suo *iter* normale (fase cautelare seguita dalla fase di merito), è costretto ad attendere, mediamente, non meno di due anni per ottenere la definizione del giudizio.

Ma quali sono i presupposti per l'applicabilità di tale procedura?

Innanzitutto occorre che le parti siano avvisate dal Giudice della possibilità di definire il merito della lite con una sentenza in forma semplificata.



Ciò non significa che il Giudice debba acquisire il consenso delle parti, ma solo che queste ultime siano messe in condizione di esercitare in maniera completa il proprio diritto di difesa, mediante una eventuale richiesta di rinvio per la produzione di nuove prove o per proporre motivi aggiunti.

Ai fini della discussione della sospensiva, infatti, il convenuto può limitarsi a contestare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'accoglimento della richiesta cautelare, e cioè la gravità e la irreparabilità del danno derivante dall'esecuzione del provvedimento o della sentenza impugnata, riservandosi di 'sparare tutte le cartucce' a sua disposizione in vista della successiva udienza di merito.

Pertanto, a fronte della decisione del Giudice di definire il giudizio con una sentenza breve, il difensore della parte resistente ha la possibilità di chiedere un rinvio per contestare il ricorso nella sua interezza e quindi sviluppare le proprie argomentazioni difensive anche nel merito.

Ulteriore requisito per ricorrere alla sentenza breve è l'integrità del contraddittorio e dell'istruttoria, condizione che si verifica quando il ricorso sia stato regolarmente notificato, risulti rispettato il termine di legge per la costituzione delle parti e non vi sia contraddizione tra i fatti affermati nel provvedimento impugnato e i documenti depositati.

Altra condizione indefettibile richiesta per l'applicazione dell'istituto è la manifesta fondatezza/infondatezza del ricorso e/o la sua inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità: sarà così deciso con sentenza breve un ricorso con cui siano state sollevate questioni già affrontate dal Tribunale decidente

e risolvibili con un mero richiamo a un precedente conforme, ovvero un ricorso manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito ovvero irricevibile perché tardivo ovvero improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Deve trattarsi, in altre parole, di questioni lineari in punto di fatto e di diritto, che siano di facile soluzione e non richiedano approfondimenti da parte del Collegio.

La motivazione della sentenza breve sarà, quindi, sintetica e concentrata sulle questioni rilevanti per la decisione della causa e non conterrà alcuna pronuncia sull'istanza cautelare, che dovrà ritenersi assorbita dalla sentenza medesima.

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Tornando al nostro esempio, il Consiglio di Stato ha ritenuto manifestamente fondato l'appello di Tizio affermando il principio che deve ritenersi preferibile, in quanto maggiormente conforme al dettato costituzionale, l'interpretazione del primo comma dell'articolo 43 del T.U.L.P.S., già avallata da precedenti sentenze dello stesso Consiglio di Stato, secondo cui, *ferma sì l'impossibilità di rilasciare porti d'arma a chi, macchiatosi di delitti non colposi, permanga in atteggiamenti denotanti un'attuale pericolosità, occorre di volta in volta un'accorta valutazione delle singole fattispecie come si mostrano oggidi e come sono evolute nel tempo.*

Non è quindi sufficiente invocare, come hanno fatto il Questore di Genova e il T.A.R. Liguria, il dato fattuale delle condanne in cui incorse Tizio

N. 00822/2013REG.PROV.COLL.
N. 09207/2012 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 c.p.a., sul ricorso n. 9207/2012 RG, proposto dal sig. [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Paolo Guido, con domicilio eletto in Roma, presso la Segreteria di questa Sezione,

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del sig. Ministro *pro tempore* e la Questura di Genova, in persona del Questore *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici si domiciliavano in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

per la riforma

della sentenza del TAR Liguria, sez. II, n. 809/2012, resa tra le parti e concernente il diniego di rinnovo, nei confronti dell'appellante, del porto di fucile per uso tiro a volo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimiate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza camerale del 25 gennaio 2013 il Cons. Silvestro Maria Russo, nessuno presente per le parti;

Ritenuto in fatto e considerato in quanto segue:

Fatto e Diritto

1. – Il sig. [REDACTED] rende noto che, a seguito di condanne penali per fatti accaduti nel 1981, ne ha ottenuto la riabilitazione in virtù dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova n. 57 del 15 gennaio 2005,

Il sig. [REDACTED] dichiara altresì d'aver chiesto ed ottenuto dalla Questura di Genova il rilascio del porto di fucile per uso di tiro a volo, divenendo poi (dal 2007) istruttore di tiro a segno presso la sezione nazionale di Acqui Terme.

In relazione a ciò, il sig. [REDACTED] ha chiesto il rinnovo del porto di fucile, ma la Questura di Genova, con nota del 17 agosto 2011, gli ha comunicato un preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241, sussistendo le pregresse vicende penali.

Di poi, con decreto del successivo 6 settembre, il Questore di Genova ha respinto l'istanza di rinnovo del porto di fucile, appunto in ragione del rigoroso criterio ostativo contenuto nell'art. 43 del TULPS avuto riguardo alle intervenute condanne per violazione delle norme in materia di stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale.

2. – Avverso tale diniego il sig. [REDACTED] ha allora proposto ricorso innanzi al TAR Liguria, deducendo



in punto di diritto l'unico, articolato motivo della violazione degli artt. 2, 3, 27 e 97 Cost., degli artt. 11 e 43 del TULPS, dell'art. 178 c.p. e dell'art. 3 della l. 241/1990, nonché dell'eccesso di potere sotto vari profili.

Con sentenza n. 809 del 13 giugno 2012, l'adito TAR, pur dando atto della varietà di vedute sul tema di questo Consiglio, ha respinto la pretesa attorea.

Il TAR ha infatti condiviso l'interpretazione dell'art. 43 del TULPS propugnata dal Ministero dell'Interno, secondo la quale la norma non offre alla P.A. alcuna potestà discrezionale di valutazione sulla posizione dell'interessato nel caso in cui, quale appunto quello di specie, l'interessato abbia riportato condanne per i reati indicati nel medesimo art. 43, l.c., lett. a) e b).

Dal che il presente appello, con cui il sig. ■■■■■ lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, sulla scorta di varie pronunce, anche di questo Consiglio, in contrario avviso sulla medesima fattispecie. Resistono in giudizio le Amministrazioni statali intimate, concludendo per il rigetto dell'appello.

All'udienza camerale del 25 gennaio 2013, sussistendo le condizioni di cui all'art. 60 c.p.a., il ricorso in epigrafe è stato introitato assunto dal Collegio per esser deciso nelle forme di cui al successivo art. 74.

3. – L'appello è meritevole d'accoglimento.

Ritiene invero il Collegio che, pur potendosi condividere in linea di massima l'assunto secondo cui le condanne per i reati indicati nel ripetuto art. 43, l.c., lett. a) e b) assurgano a speciali incapacità *ex lege* al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di polizia (tali da non esser superate *sic et simpliciter* dalla mera riabilitazione dell'interessato), tuttavia, non si può trarre da tali vicende il carattere d'irreversibile permanenza del loro effetto ostativo, non superabile da alcuna situazione sopravvenuta, anche nella precipua materia della detenzione e dell'uso delle armi. Infatti, la vincolatezza della norma è preclusiva, ma per entrambi gli attori del procedimento di rilascio o rinnovo, d'ogni automatismo.

Come, insomma, il privato non può pretendere alcunché dalla P.A. procedente per il sol fatto dell'avvenuta riabilitazione da condanne per i reati indicati nel medesimo art. 43, l.c. — ché, anzi, l'art. 5 della dir. n. 91/477/CE considera indicativa di pericolosità la condanna per delitto non colposo —, così la P.A. non può considerare le condanne a guisa di fatto preclusivo immutabile, giacché siffatta soggezione perpetua appare, in questo come in altri campi dell'esperienza giuridica, estranea all'ordinamento positivo. Ove fosse consentita alla P.A., sempre e comunque (e, dunque, senza badare all'evoluzione d'ogni singola vicenda), una motivazione di rigetto completamente avulsa dalla realtà attuale e condizionata da condotte risalenti ad un passato ormai remoto e non più riprodotto, la norma sarebbe così, nella sua irragionevolezza, di dubbia legittimità costituzionale, mentre, com'è noto, il giudice deve privilegiare, per costante giurisprudenza costituzionale, una interpretazione della norma conforme alla Carta.

Sicché non basta invocare, come fanno le Amministrazioni ed il TAR, il dato fattuale delle remote condanne per i reati in questione, occorrendo piuttosto procedere ad una concreta prognosi che tenga conto sì di tali eventi, ma pure (come nella specie) dei pregressi rilasci o rinnovi del titolo di polizia, della condotta tenuta dall'interessato nell'ampio lasso di tempo successivo alla condanna (ormai nel caso di specie risalente a circa trent'anni fa), nonché di fatti eventualmente sintomatici della pericolosità effettiva ed attuale di questi e d'ogni altro elemento utile a lumeggiarne la personalità, compresa la riabilitazione.

Si deve allora condividere l'appello, laddove richiama questi principi, essendo da prediligere quella lettura, al contempo più seria e più prudente, del medesimo art. 43, l.c. (cfr., p. es., Cons. St., III, 3 agosto 2011 n. 4630; id., 19 marzo 2012 n. 1552), secondo cui, ferma sì l'impossibilità di rilasciare porti d'arma a chi, macchiatosi di delitti non colposi, permanga in atteggiamenti denotanti un'attuale pericolosità, occorre di volta in volta un'accorta valutazione delle singole fattispecie come si mostrano oggidi e come sono evolute nel tempo. In particolare, è certo possibile e corretto, stante la delicatezza evidente della materia dell'uso delle armi circa la sicurezza personale e pubblica, rite-

nere detto art. 43, l c. differente e non assimilabile alla regola generale dettata dal precedente art. 11, laddove non consente di negare il rilascio del titolo di polizia a chi abbia ottenuto la riabilitazione. Quest'ultima, nondimeno, non è irrilevante o superflua anche nei casi indicati dallo stesso art. 43, nel senso che la valutazione della P.A. non è predefinita a causa di quest'ultima, ma ne deve tener conto per un esatto giudizio, connotato da caratteri di attualità, sulla persona dell'interessato. Del resto, la stessa citata norma comunitaria, che reputa la condanna per delitto non colposo quale dato indicativo della pericolosità, non consente all'interprete di considerare siffatta condanna automaticamente ostativa ad ogni possibilità di rilascio del porto d'armi.

In altri e più semplici termini, la condanna per delitti violenti non colposi è opponibile all'istanza del privato, in ordine alla detenzione ed all'uso delle armi, solo se vi sia una pluralità di indici concreti ed accertati d'attuale pericolosità ed inaffidabilità di questi.

4. – Sulla scorta di tali principi interpretativi allora, la P.A., nella doverosa sede di riemanazione del provvedimento oggetto del giudizio, è tenuta ad approfondire gli aspetti materiali della vicenda, riesaminandoli e pervenendo ad una nuova e conseguente statuizione sull'istanza dell'appellante. Giusti motivi suggeriscono l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9207/2012 RG in epigrafe, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, gli atti gravati in primo grado, con salvezza dell'attività di riesame delle Amministrazioni appellate. Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2013, con l'intervento dei sigg. Magistrati:

Salvatore Cacace, Presidente FF
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

trent'anni prima, ma occorre procedere a una prognosi concreta che tenga conto anche di altri elementi, quali per esempio i reiterati rinnovi della licenza, la condotta tenuta da Tizio nel lungo periodo di tempo successivo alla condanna nonché circostanze, come l'intervenuta riabilitazione, idonee a qualificare, all'attualità, la pericolosità e l'inaffidabilità dell'interessato.

Tutto ciò ha occupato un arco temporale di soli due mesi, consentendo al ricorrente di ritornare in breve tempo in possesso della licenza e di riprendere con ciò le proprie attività di tiro, tra cui quella di istruttore.

CONCLUSIONI

Per chiudere questa puntata dedicata alla velocità della Giustizia Amministrativa ricorreremo – i let-

tori ci perdonino – a una autocitazione, riferendo il recente caso di un appassionato assistito da chi scrive al quale l'autorità di Pubblica Sicurezza aveva negato la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo sulla base di una segnalazione al Prefetto per detenzione a uso personale di sostanza stupefacente, avvenuta in gioventù ovvero oltre vent'anni fa, nonché di un procedimento penale definito con sentenza di non luogo a procedere e riferito a una ipotesi di reato neppure rientrante fra quelle previste dall'articolo 43 T.U.L.P.S.

In questo caso l'iter è risultato ancora più breve e i giudicanti non hanno neppure fatto ricorso alla procedura semplificata testé descritta: pronunciandosi in sede cautelare (e quindi con semplice ordinanza) sul ricorso proposto dall'interessato, il T.A.R. Lombardia - Milano ha accolto la richiesta



N. 00733/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01356/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1356 del 2013, proposto da:

██████████, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Beatrice Zammit e Mariapaola Locco, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Milano, Via Olona, 25

contro

- Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato *ex lege* in Milano, Via Freguglia, 1
- Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato *ex lege* in Milano, Via Freguglia, 1
- Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- Comando Legione Carabinieri Lombardia

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Questore di Milano del 3.5.2013, con cui è stato respinta l'istanza, presentata dal ricorrente in data 10.9.2012, volta ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per uso "tiro a volo"; di ogni provvedimento presupposto, successivo e/o comunque connesso e, in particolare della comunicazione della Questura di Milano del 27.2.2013, recante il preavviso di diniego; dei pareri contrari al rilascio del titolo di polizia espressi dalla Tenenza dei Carabinieri di Paderno Dugnano e dal Commissariato di P.S. di Cinisello Balsamo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2013 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso:

- che la natura della licenza di porto d'arma per tiro a volo è caratterizzata dalla limitazione territoriale dell'uso, ciò trovando conferma nel fatto che "a differenza di quanto avviene nei poligoni del tiro a segno nazionale ove un responsabile della linea di tiro, debitamente abilitato da licenza prefettizia (art. 31, legge n. 110/75), può affidare armi anche a minorenni o a persone alle quali

non si richiede la capacità tecnica, nei campi di tiro a volo il fucile viene usato dal tiratore sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità” (cfr. Circolare del Ministero dell’Interno, 19 luglio 1997);
- che la finalità del richiesto rilascio di licenza pare, in effetti, consistere nella pratica sportiva, dal momento che il ricorrente risulta iscritto presso un centro di tiro sito in Monza;

Rilevato:

- che l’impugnato provvedimento, nonché la comunicazione del 15.3.2013 (con cui la Prefettura di Milano ha disposto la vendita forzosa delle armi sotto comminatoria di confisca), sembrano violare il principio di proporzionalità, atteso che la segnalazione del ricorrente quale detentore, per uso personale, di sostanza stupefacente risulta risalente al 1992;
- che ad oggi non risultano ulteriori episodi ostativi al rilascio del titolo, tali non potendosi definire la condotta oggetto del procedimento penale definitosi con sentenza di non luogo a procedere;
- che, peraltro, i test alcool/droga annualmente sostenuti dal ricorrente nell’ambito dell’attività lavorativa non sembrano aver evidenziato alcun elemento, neanche indiziario, circa l’eventuale e perdurante uso di stupefacenti (cfr. referto del 22.3.2012)

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) accoglie la domanda di sospensione cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 12 marzo 2014.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario
Angelo Fanizza, Referendario, Estensore

di sospensione del provvedimento impugnato – il decreto di diniego del Questore di Milano – osservando, quanto alla vecchia segnalazione al Prefetto, che si tratta di episodio risalente nel tempo e che i test alcool/droga sostenuti dal ricorrente nell’ambito della propria attività lavorativa e prodotti a difesa dimostrano l’insussistenza, al tempo odierno, di un eventuale e perdurante uso di sostanze stupefacenti; quanto alla vicenda giudiziaria, che la condotta oggetto del procedimento penale (iscritto per i reati di diffamazione e istigazione a delinquere) non può essere considerata ostativa al rilascio del titolo.

Orbene, a seguito della notifica dell’ordinanza e delle sollecitazioni inviate dai difensori, l’autorità di Pubblica Sicurezza ha riesaminato il proprio operato alla luce dei rilievi svolti dal T.A.R. e ha accolto l’istanza dell’interessato il quale, a distanza di poco più di due mesi dal deposito del ricorso, ha potuto entrare in possesso del titolo richiesto

mentre la mera vicenda processuale si è esaurita in un solo mese.

Grazie alle precise e puntuali indicazioni fornite dal T.A.R. e all’articolata motivazione contenuta nell’ordinanza cautelare, che non lasciava spazio alcuno per ulteriori provvedimenti negativi da parte della Pubblica Amministrazione, si è così evitato non solo l’aggravio del contenzioso già pendente, che può già ritenersi concluso senza necessità di trattazione del ricorso nel merito, ma anche l’instaurazione di un inevitabile nuovo giudizio diretto a ottenere il risarcimento dei danni derivati e derivanti dal provvedimento di rigetto.

In un periodo storico in cui si parla tanto di processo breve e di riforma della Giustizia, episodi come quelli qui raccontati fanno crescere in noi avvocati l’amore per la professione e soprattutto rendono i cittadini più fiduciosi nel funzionamento dell’apparato giudiziario; quanto meno, in quello della Giustizia Amministrativa!